

Parchi archeologici e archeologi nei parchi. Un rapporto difficile¹

Alessandro Garrisi²

Per quale motivo archeologi e parchi archeologici dovrebbero avere un rapporto difficile? Sembrerebbe naturale il contrario, eppure in Sicilia la gran parte dei parchi archeologici sono affidati alla direzione di altro genere di professionisti. Inoltre, gli archeologi compresi negli organici dei parchi sono una sparuta minoranza, inadeguata ad assicurare la dovuta qualità alla gestione del parco.

Eppure, esistono specifiche normative che regolano il settore e che potrebbero essere di supporto alla risoluzione di una serie di problemi che investono il ruolo dell'archeologo nei parchi, le quali però non vengono applicate. A prescindere dal motivo per cui questo non avvenga, il risultato è una qualità gestionale media scadente.

Ma quali sono le competenze e le conoscenze specifiche che dovrebbe avere il direttore di un'istituzione così particolare, quale il parco archeologico?

Certamente tra le prime competenze richieste al direttore figura un'elevata capacità nella produzione di progetti scientifici e culturali a vantaggio del parco e della sua comunità territoriale, oltre che a vantaggio dell'utenza in senso ampio³.

Il parco, e tutte le attività connesse, vanno gestiti all'interno di una pianificazione organica: occorre, quindi, innanzitutto saper programmare, saper produrre atti di indirizzo e coordinamento, capacità nel monitoraggio delle attività; occorre poi curare lo studio, la conservazione, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione dei beni contenuti nel parco stesso. Un aspetto spesso trascurato, che però costituisce una vera e propria competenza misurabile e trasmissibile, riguarda tutte quelle operazioni legate alla fruizione e alla partecipazione, che si costruiscono anche curando le relazioni con il territorio di pertinenza.

Per quanto attiene alle competenze generiche, non bisogna trascurare la capacità di gestione delle risorse umane e finanziarie.

Le competenze appena elencate, hanno poi bisogno di una serie di vere e proprie abilità personali, così definite dalla normativa, che sono:

- l'individuazione di obiettivi raggiungibili e la capacità di sviluppare piani d'azione ad essi connessi;
- l'elaborazione di documenti di indirizzo, eventuali statuti e regolamenti qualora si decidesse di ricorrere ad organismi terzi per la gestione di aspetti specifici del parco.

Qualora il parco archeologico contenga vere e proprie collezioni, occorre definire le politiche di incremento delle stesse, le politiche di prestito, e pianificarne le attività espositive.

¹ Testo presente in "Parchi archeologici. Analisi e proposte. Atti del Convegno" a cura di Silvia Mazza.

² Presidente ANA – Associazione Nazionale Archeologi da aprile 2019 a maggio 2024, attualmente Presidente del Collegio dei Proviviri ANA.

³ Così F. Ghedini in Ghedini 2014, p. 197: "I progetti scientifici indispensabili per la realizzazione di un parco riguarderanno l'"archeologia" e il "paesaggio", inteso nelle sue componenti naturalistico/ambientali e architettonico/urbanistica. Nello specifico il progetto archeologico dovrà comprendere: lo studio del comprensorio antico (non limitato alle aree da valorizzare ma inserito in un più ampio contesto); l'analisi dei complessi e monumenti che insistono nell'area del parco; l'illustrazione delle scelte effettuate per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei resti. In tale studio, che dovrà essere presentato sotto forma di carta georeferenziata illustrata da una relazione, saranno indicate le «motivazioni scientifiche» sottese alla costituzione del parco, e individuate le "aree da valorizzare" e i "possibili percorsi", da cui discenderà la definizione della «morfologia»¹⁰ e della «tipologia del parco».

Ovviamente connessa alla presenza di eventuali collezioni, è l'attività di pianificazione e coordinamento della manutenzione e del controllo periodico delle collezioni stesse.

Il direttore elabora anche il budget, il bilancio del parco, e quindi necessita di una serie di conoscenze almeno generiche in questi ambiti.

Tra le cosiddette soft skills, possiamo inserire anche le capacità relazionali che consentano di sviluppare utili rapporti istituzionali e relazioni sindacali. Molto importante è anche la capacità di lavorare sotto stress, in condizioni di emergenza.

Passiamo ora alle conoscenze specifiche che deve possedere l'archeologo in caso di incarico di direzione di parco archeologico:

- scontate sono le conoscenze archeologiche nelle sue diverse articolazioni metodologiche, areali e cronologiche;
- conoscenze della storia, anche questa nelle sue diverse articolazioni cronologiche ed areali;
- conoscenze di storia dell'arte antica, nelle sue diverse articolazioni areali;
- conoscenze di cultura materiale;
- conoscenze di metodologie della conservazione museale;
- teorie e tecniche del restauro;
- conoscenze avanzate di museologia e museografia e di conservazione;
- naturalmente, conoscenza approfondita delle norme tecniche nazionali e internazionali di riferimento.

Concludono il pacchetto di conoscenze le lingue straniere, rudimenti di gestione economica, marketing culturale, politiche di management, conoscenze della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle assicurazioni, conoscenze di economia e gestione economica dei Beni Culturali.

Le conoscenze e competenze appena elencate delineano la figura professionale dell'archeologo impegnato nell'ambito della direzione di Parco archeologico: non le ho inventate, ma sono contenute nella normativa di settore più specifica e stringente, unica valida ad individuare con certezza i requisiti che deve possedere l'archeologo impegnato nei diversi ambiti professionali⁴.

Mi permetto una digressione, utile per inquadrare meglio l'ambito normativo. Nel 2014 fu approvata la Legge 110, che per la prima volta riconobbe giuridicamente la "figura professionale dell'archeologo" (insieme a quella di tutti gli altri "professionisti dei beni culturali": antropologi, archivisti, bibliotecari, diagnostici, restauratori, storici dell'arte).

Uno dei più immediati effetti della Legge 110 fu il definitivo superamento di tutti quei fenomeni di esercizio abusivo della professione di archeologo, che avevano consentito per anni a professionalità di vario genere (architetti, ingegneri, geometri, ma anche semplici appassionati della domenica) di fregiarsi del titolo professionale di "archeologo". La legge infatti introdusse un nuovo articolo nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che sanciva che "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di

⁴ Come si vedrà oltre, si tratta del D.M. 244/2019, Allegato 2. Emerge dalla lettura integrale della normativa a regolamento del settore, in particolare per la gestione dei beni culturali, una figura professionale di archeologo attenta anche a tutto ciò che contiene e circonda il bene culturale oggetto della valorizzazione. Il che ci riporta alla riflessione in Armao 2020, p. 283: "Non può sfuggire che la prospettiva della valorizzazione del grande patrimonio archeologico del Paese, con il chiaro obiettivo di superare la mera tutela del giacimento culturale e proiettarlo verso la più ampia fruizione e la ricerca scientifica, abbia assunto progressivamente una dimensione globale".

diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”⁵.

Il funzionamento di queste professioni è regolato dal decreto attuativo della Legge 110, ovvero il Decreto Ministeriale D.M. 244 del 2019. Questo decreto perimetra l’ambito all’interno del quale solo l’archeologo (per la parte di sua competenza) può intervenire in virtù di requisiti riconosciuti dalla legge (proprio l’”adeguata formazione ed esperienza professionale” di cui parla l’articolo 9bis del Codice).

Tornando all’elenco di conoscenze e competenze che ho enucleato in apertura di questo intervento, esse non sono altro che quanto la legge già oggi prevede per la professione dell’archeologo, con specifico riferimento all’attività di direzione di parco archeologico, che nell’”Allegato 2” del D.M. 244/2019 è prevista dall’”Attività Caratterizzante C.1”⁶.

Anche il “parco archeologico” è un oggetto che trova una sua definizione giuridica all’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: si definisce infatti “”parco archeologico”, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto”⁷. La direzione del parco archeologico, finalizzata alla fruizione (e quindi al godimento) del parco, è assicurata dallo “Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico (...) nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice”⁸. Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come modificato dalla Legge 110/2014 attraverso l’introduzione dell’art. 9bis, la direzione del parco archeologico è quindi riservata ad archeologo in possesso dei requisiti individuati dall’Allegato 2 del D.M. 244/2019.

Dal momento che il Codice deve essere applicato in tutto il territorio dello Stato, comprese le regioni autonome come la Sicilia, possiamo sollevare un dubbio di legittimità su tutte le nomine, alla direzione di parchi archeologici, di figure professionali diverse da quelle richieste dalle leggi dello Stato.

D’altronde, sarebbe anche opportuno avviare una riflessione sui principi di funzionamento dei parchi archeologici. Perché se è vero, come detto sopra, che i parchi sono definiti da un punto di vista normativo all’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è anche vero che sul loro funzionamento non esiste una normativa specifica.

Un tentativo in tal senso però merita di essere ricordato: si tratta della Commissione creata nel 2012 dall’allora Ministero dei Beni Culturali, presieduta da Francesca Ghedini, che produsse un importante documento contenente linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici (emanate con DM del 18 aprile 2012 e pubblicate il 2 agosto nel suppl. ord. 165 della G.U. 179).

La commissione era composta da una serie di personalità importanti del mondo dell’archeologia, tra le quali la citata coordinatrice Francesca Ghedini, Stefano De Caro, allora Direttore Generale Antichità, Daniele Manacorda, Prof. all’Università di Roma Tre, Andreina Ricci, Maria Pia Guermandi, designata dalla Conferenza delle Regioni, Adelaide Maresca Compagna, Servizio I del Segretariato Generale, e molti altri.

Proprio Francesca Ghedini così definisce il clima in cui iniziò ad operare l’organismo da lei coordinato: “L’urgente necessità di porre mano alla materia nasceva dall’assoluta anarchia in

⁵ D.Lgs. 42/2004, art. 9bis.

⁶ Le Attività Caratterizzanti - Categoria C - dell’Allegato 2 al D.M. 244/2019: “C. Dirigere musei e luoghi della cultura, valorizzare e curare collezioni e mostre di beni archeologici - C. 1 Dirigere musei o luoghi della cultura, curare collezioni o mostre con riferimento alle discipline di competenza - C.2 Dirigere, Curare e coordina conservazione di collezioni museali relative a beni, contesti monumenti e siti archeologici; - C.3 Progettare, dirigere, organizzare, collaudare, valutare, programmare e curare mostre e percorsi di fruizione di e su beni, contesti, monumenti, musei e siti archeologici”.

⁷ D.Lgs. 42/2004, art. 101, comma 2, lettera e).

⁸ D. Lgs. 42/2004, art. 102, comma 1.

cui essa versava (e versa ancora, nonostante i nostri sforzi...), anche a causa della sua naturale complessità, derivante da diversi fattori, quali l'ampiezza del territorio interessato, il possibile conflitto con lo sviluppo urbanistico e il sovrapporsi di competenze fra Stato e Regioni e fra Enti pubblici e soggetti privati, detentori a vario titolo delle proprietà e delle responsabilità di programmazione e gestione dei siti. Nonostante questa situazione di oggettiva complessità, il dibattito sui parchi archeologici ha stentato a decollare anche fra gli addetti ai lavori⁹.

La commissione, installata nel 2010, operava con l'obiettivo di definire caratteristiche e procedure per la creazione e la gestione dei parchi archeologici. Fu subito chiaro, che la materia necessitava di indirizzi e punti di riferimento certi e condivisi, in considerazione del possibile conflitto e del sovrapporsi di competenze fra Stato, regioni, enti pubblici e soggetti privati.

Il lavoro dell'organo fu impostato in modo molto moderno: basti pensare che la definizione di "archeologico" legata a quella di "parco", non venne affrontata sulla base della cronologia dei resti contenuti nel parco, quanto sulle metodologie proprie dell'indagine archeologica attraverso le quali tali resti venivano individuati, indagati, interpretati e valorizzati.

Nelle linee guida ricorrono di frequente i concetti di "progetto scientifico" e "progetto culturale", da porsi alla base della creazione e della gestione di qualsiasi parco archeologico.

Altro aspetto sul quale si ritorna spesso, è quello delle "competenze". Si legge nel testo delle linee guida: "appare fondamentale la presenza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato, in particolare per quanto concerne gli incarichi di direzione scientifica e quelli del comitato scientifico, che deve essere composto di esperti con documentate Competenze ed esperienze nella disciplina archeologica coerente con il tema principale del parco".

Con riferimento alle figure di direzione del parco archeologico, già nel 2012, si indicava che all'interno dei documenti statuari di ogni parco (o in altro analogo documento), è bene specificare che al direttore scientifico, o al comitato scientifico, dovrà essere attribuito un potere di indirizzo sovraordinato ad ogni altro organo di tipo amministrativo e gestionale.

Purtroppo, le preziose indicazioni fornite dalle Linee Guida sono per lo più rimaste lettera morta, e in Sicilia più che altrove.

Negli ultimi anni, tentativi di coordinamento dei diversi partner europei sono stati fatti per produrre best practices in materia di valorizzazione (anche per quel che riguarda la gestione dei parchi archeologici) applicabili nei diversi paesi membri dell'unione: ne è un esempio il progetto Interreg "*Adrion – Adriatic Ionian*", che sta elaborando un modello di governance sostenibile per i parchi archeologici in Europa. L'Italia partecipa con l'Università di Macerata. Immancabilmente, anche in Europa si insiste sull'importanza di pianificazione e progettazione per una gestione sostenibile dei parchi e soprattutto sul coinvolgimento di professionalità altamente qualificate. Per esempio, gli archeologi. Quando si arriva a parlare di organizzazione e gestione del parco, ricordando la necessità di ricorrere a competenze multidisciplinari, includendo quelle di area giuridica ed economica, rispetto alla direzione scientifica del parco non ci sono dubbi: questa va assegnata a figure con esperienza e competenze documentate nella disciplina archeologica, coerenti con il tema principale del parco, se necessario affiancati da un comitato scientifico composto da esperti con le medesime caratteristiche.

Occorre tuttavia riconoscere che "nonostante i principi e le affermazioni di tali importanti accordi internazionali nei fatti, però, in Italia non sono stati elaborati né innovativi e coerenti modelli di governance che ad essi diano seguito, né una vera politica per i beni culturali che, superando una concezione degli stessi come elementi puntuali, spesso percepiti come ostacolo

⁹ Ghedini 2014, p. 195.

allo sviluppo, si fondi sull'idea che essi possano essere incardinati nelle politiche di gestione territoriale¹⁰".

A questo punto, per concludere, è lecito chiedersi per quale motivo il rapporto tra parchi archeologici ed archeologi sia così difficile¹¹. I consigli e i comitati dei parchi devono certamente essere composti anche da esperti di diverse discipline, comprese le aree non umanistiche. Questo per garantire la necessaria multidisciplinarietà utile ad una gestione corretta dei parchi.

Purtroppo, temo che ci sia un problema che riguarda la percezione della figura dell'archeologo, ancora stereotipata su modelli del passato, oppure schiacciata sul pregiudizio: sappiamo bene che l'archeologo è spesso visto o come una sorta di moderno Indiana Jones, oppure come uno studioso all'antica che passa la vita a studiare la statuaria greca, gli antichi vasi, le collezioni numismatiche.

Oggi invece l'archeologo è un professionista altamente formato e qualificato, e deve necessariamente avere conoscenze e competenze molto più approfondite rispetto al passato proprio in materie giuridiche, economiche, fiscali, tecniche. Questo fa del moderno archeologo una figura professionale completamente diversa dall'archeologo del passato. Gli archeologi in grado di dirigere un parco archeologico, con la complessità richiesta dalla normativa già citata, oggi ci sono e sono pronti. Non coinvolgerli da parte delle pubbliche amministrazioni, non è una semplice dimenticanza, è una chiara e precisa scelta politica.

¹⁰ Perna et alii 2020, pp. 287-288.

¹¹ Una domanda che si poneva anche due anni fa Silvia Mazza in Mazza 2021, partendo dalla necessità di "organi tecnico-scientifici che affianchino i direttori. Tanto più che, come andiamo denunciando da anni, questi ultimi raramente sono degli archeologi. Se non degli archeologi, chi dovrebbe "presidiare" istituti che, a differenza delle soprintendenze multidisciplinari, sono tematici? E, infatti, si chiamano parchi archeologici e non, olisticamente, "parchi culturali"".